



# COMUNE di MELISSA

(Provincia di Crotona)

Via Provinciale Sud, n.109 - 88814 Torre Melissa (KR)

Tel. 0962/1901093 – 1900725 - 1901179 - Fax 0962/835208

Sito: [www.comune.melissa.kr.it](http://www.comune.melissa.kr.it)

PEC – [protocollo.melissa@asmepec.it](mailto:protocollo.melissa@asmepec.it)



Melissa, 3 luglio 2024

## ORDINANZA N. 12 DEL 3.07.2024

OGGETTO: Provvedimento urgente per concentrazione di alga tossica *Ostreopsis ovata* superiore al valore limite – Divieto temporaneo di balneazione

### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Vista** la nota del 01.07.2024 prot. 6783 con la quale l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) ha comunicato che, nel campione di acqua di mare prelevato in data 20 giugno u.s, presso la stazione di campionamento denominata KR-A sita nel Comune di Melissa, è stata riscontrata una concentrazione di alga tossica *Ostreopsis ovata* superiore al valore limite di 30.000 cell/I (Decreto Interministeriale del 30/03/2010, come modificato dal Decreto Interministeriale del 19/04/20218, che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del d.lgs. del 30/05/2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle qualità della balneazione):

**-Punto di campionamento KR-A: Lat. 39.303572°N- Long. 17.110256°E;**

**-Ostreopsis ovata: 271.300 cell/L;**

**Vista** la nota del 02-07-2024 prot. n. 6880, con la quale è stata richiesta all'ASP "di voler far conoscere il parere di Codesta Azienda sanitaria circa gli eventuali provvedimenti che si rende necessario adottare a tutela della salute pubblica";

**Preso atto** che con nota del 03-07-2024 prot. n. 33919 acquisita al protocollo interno n. 6918, l'ASP ha comunicato che "si ritiene necessario vietare la balneazione nell'area delimitata dalle sopra menzionate coordinate geografiche, a fronte del livello di rischio sanitario caratterizzato dalla concreta possibilità di insorgenza di quadri clinici a carattere sistemico derivanti da ingestione involontaria o accidentale di acqua, fino al ritorno ad un livello di rischio sanitario definito trascurabile sulla scorta degli esiti delle analisi suppletive effettuate da Arpacal."

**Ravvisata** l'inderogabile esigenza di tutela della salute pubblica;

**Considerato** che la norma stabilisce la possibilità di revocare la presente Ordinanza solo a fronte di esiti analitici favorevoli degli stessi parametri microbiologici che attestino il rientro dei valori entro limiti di legge;

**Ritenuto**, al fine di tutelare la salute pubblica, di adottare il divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

INIZIO		FINE	
Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
39°18'21.199"	17°06'33.24"	39°17'54.736"	17°06'35.914"

**-Punto di campionamento KR-A: Lat. 39.303572°N- Long. 17.110256°E;**

**-Ostreopsis ovata: 271.300 cell/L;**

fino a nuova disposizione, e disporre che l'Ufficio tecnico, coadiuvato dalla Polizia Municipale, provveda alla delimitazione della zona interessata mediante apposizione cartelli"

**Ritenuto** altresì che la sopra citata condizione rende necessaria l'apposizione di opportuna segnaletica in base a quanto previsto dall'art. 5 ed art. 15, comma 1 let. e) del D.Lgs;

**Visto** l'art. 50 comma del D. Lgs.267/00

### ORDINA

**1)di adottare** il divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare delimitato dalle sotto indicate coordinate geografiche, di cui all'allegata mappa, fino a nuova disposizione, essendo stata riscontrata, in data 20 giugno u.s, una concentrazione di alga tossica *Ostreopsis ovata* superiore al valore limite di 30.000 cell/I,:

INIZIO		FINE	
Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
39°18'21.199"	17°06'33.24"	39°17'54.736"	17°06'35.914"

**2)di disporre** che l'Ufficio tecnico, coadiuvato dalla Polizia Municipale, provveda alla delimitazione della zona interessata mediante apposizione cartelli. Detti cartelli dovranno rimanere affissi fino a quando l'Agenzia Regionale per la Protezione della Calabria (ARPACAL), avrà comunicato gli esiti analitici che confermino valori inferiore ai limiti previsti dalla vigente normativa;

**3)di pubblicare** la presente Ordinanza sull'albo pretorio on line del Comune;

**4)di trasmettere** la presente ordinanza alla Polizia Municipale, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), all'Asp di Crotona - Dipartimento di prevenzione U.O.C Igiene e Sanità Pubblica; alla Regione Calabria – Tutela delle acque interne e costiere, acque balneazione, tutela delle spiagge; all'Ufficio Locale marittimo di Cirò Marina.

Si fa carico alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

### AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro oppure entro 120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

In alternativa, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione può essere preposto ricorso al Ministero della Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37- comma 3 - del D.Lgs. n. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. N. 495/1992 e s.m.i.;

Melissa, lì 3 luglio 2024

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

Dott. Francesco D'Alessio